

## L'imposta sui redditi delle società (IRES)

1

### **Perché un'imposta sulle società persone giuridiche?**

- La risposta dipende anche dal fatto che i dividendi o le plusvalenze azionarie siano tassate con l'imposta personale (se non lo fossero allora la tassazione in capo alla società sarebbe l'unica tassazione) e quindi sul grado di integrazione tra imposta societaria e imposta personale.
- Ragioni di equità: si può ritenere che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche serva a finanziare, in base al principio del beneficio: 1) beni e servizi offerti dallo Stato e goduti dalle società stesse e 2) benefici derivanti dalla personalità giuridica (e quindi dalla limitazione della responsabilità).
- Ragioni di efficienza: la tassazione del reddito in capo alla società elimina gli incentivi all'utilizzo di pratiche elusive che le società potrebbero scegliere qualora il reddito d'impresa fosse tassato solo in capo alle persone fisiche (incentivi a non distribuire gli utili).

2

## Perché un'imposta sulle società persone giuridiche?

- Ragioni di stabilizzazione: l'imposta sul reddito delle società può anche essere utilizzata a fini congiunturali, come strumento di politica economica. Occorre però fare attenzione a che essa sia usata in modo proprio. I rischi sono: 1) puro effetto di trasferimento intertemporale degli investimenti per godere dei vantaggi fiscali (si veda cd. legge Tremonti); 2) attività di lobbying per ottenere i vantaggi per un dato gruppo o settore
- In presenza di economie aperte ed elevata elasticità dell'offerta di capitale fisico al suo rendimento vi è il rischio che la tassazione del capitale finisca per essere poco effettiva. Infatti gli Stati ( o le Regioni) potrebbero avere interesse a ridurre le imposte sul capitale in modo da attirare capitale (si pensi all'Irlanda) così riducendo sostanzialmente il significato e la portata della tassazione.

3

## Imposta personale e imposta sul reddito delle società: doppia tassazione degli utili?

E' importante chiarire la relazione che esiste tra tassazione degli utili societari in capo al socio persona fisica e alla società persona giuridica. A tale proposito esistono diversi modelli

- **Sistema classico**: l'imposta societaria colpisce tutto l'utile d'impresa ( $U$ ) mentre l'imposta personale colpisce solo la quota di utili (al netto dell'imposta societaria) distribuiti ( $UD=d \cdot UN$ ). L'imposta complessivamente pagata è pari a:

$$T = t_g U + t_p UD = t_g U + t_p d \cdot U(1 - t_g) \quad \left[ \frac{T}{U} = t_g + t_p \cdot d \cdot (1 - t_g) \right]$$

dove  $t_g$  e  $t_p$  rappresentano rispettivamente l'aliquota media dell'imposta societaria (normalmente essa è proporzionale) e l'aliquota media dell'imposta personale (che invece è solitamente progressiva), mentre  $d$  rappresenta la quota di utili distribuiti.

Si può notare che il carico fiscale per unità di utile ( $T/U$ ) cresce al crescere della quota di utili distribuiti ( $d$ ). L'imposta non è quindi neutrale rispetto alla distribuzione degli utili. Si noti che l'imposta personale solitamente prevede anche la tassazione delle plusvalenze (maturale o realizzate), che tipicamente sono legate alle scelte di distribuzione degli utili.

4

## Imposta personale e imposta sul reddito delle società: doppia tassazione degli utili?

- **Esenzione totale.** In questo caso l'utile d'impresa è interamente tassato in capo alla società mentre l'imposta personale non tassa gli utili distribuiti. Completa separazione tra imposta personale e societaria. Le scelte di distribuzione degli utili non influenzano il debito d'imposta, che è sempre pari a  $T = t_g U$
- **Integrazione completa.** E' l'opposto del caso precedente perché si ha la tassazione in capo al socio dell'intero utile d'impresa (attraverso l'imposta personale) indipendentemente dalla sua distribuzione. In questo caso l'imposta dovuta è pari a  $T = U$
- **Credito d'imposta.** E' un meccanismo che serve per eliminare il velo societario e far pagare le imposte sugli utili distribuiti al socio secondo le aliquote dell'imposta personale a lui applicabili.

5

## Imposta personale e imposta sul reddito delle società: doppia tassazione degli utili?

### Credito d'imposta (segue).

Si parta dagli utili prodotti dalla società: essi vengono tassati in capo alla società con l'imposta societaria e quindi  $T_g = t_g U$

Se la società sceglie di distribuire gli utili netti, cioè gli utili al netto delle imposte societarie (per semplicità ipotizziamo che se si sceglie di distribuirli essi siano interamente distribuiti:  $d=1$  e quindi  $UD = UN$ ) occorre trovare un meccanismo per a) ricostruire l'utile lordo in capo al socio, b) fargli pagare le imposte sull'utile lordo secondo la scala delle aliquote a lui applicabili secondo l'imposta personale e c) poi dargli uno "sconto" (una detrazione) pari all'imposta societaria pagata a monte dalla società.

Definiamo gli utili al netto dell'imposta societaria

$$UN = U - T_g = U - t_g U = U \cdot (1 - t_g)$$

Per ipotesi gli utili distribuiti sono pari all'utile netto e quindi

$$UD = U \cdot (1 - t_g)$$

6

## Imposta personale e imposta sul reddito delle società: doppia tassazione degli utili?

Quindi esiste la seguente relazione tra utile lordo e utile distribuito

$$U = \frac{UD}{1 - t_g}$$

Quindi l'imposta pagata dalla società può essere riscritta come

$$t_g \cdot U = t_g \cdot \left( \frac{UD}{1 - t_g} \right)$$

Va inserito in base imponibile dell'imposta personale dovuta dal socio e poi detratta

Quindi, partendo dagli utili distribuiti (che sono osservabili in capo al socio, mentre gli utili lordi non lo sono) otteniamo l'utile lordo in termini di utili distribuiti

$$U = \underbrace{(1 - t_g)}_{U_D} \cdot U + t_g \cdot U = UD + t_g \cdot \left( \frac{UD}{1 - t_g} \right) = UD + UD \cdot \left( \frac{t_g}{1 - t_g} \right)$$

Il meccanismo del credito d'imposta richiede la seguente tassazione in capo al socio

$$T_p = t_p \left[ UD + \left( \frac{t_g}{1 - t_g} \right) UD \right] - \left( \frac{t_g}{1 - t_g} \right) UD$$

dove il credito d'imposta è pari a:  $\left( \frac{t_g}{1 - t_g} \right) \cdot UD$

7

## Imposta personale e imposta sul reddito delle società: doppia tassazione degli utili?

Si può notare come le imposte complessivamente pagate sull'utile societario siano pari a

$$T = T_g + T_p = t_g \cdot U + t_p \left[ UD + \left( \frac{t_g}{1 - t_g} \right) UD \right] - \left( \frac{t_g}{1 - t_g} \right) UD = t_g \cdot U + \frac{1}{1 - t_g} (t_p - t_g) \cdot UD$$

Si può verificare l'imposta pagata aumenta al crescere di UD, a condizione che  $t_p > t_g$

Si noti che sostituendo  $U/(1 - t_g)$  al posto di UD otteniamo:

$$T = T_g + T_p = t_g U + t_p U - t_g U = t_p U$$

Quindi, se gli utili netti vengono tutti distribuiti sotto forma di dividendi, con il credito d'imposta l'aliquota sostenuta è quella (marginale) che il contribuente sostiene nell'IRE.

Se non viene distribuito niente l'aliquota sostenuta è quella IRES.

Pertanto, se  $t_p > t_g$  c'è un incentivo a non distribuire gli utili, però rispetto al sistema classico il credito d'imposta garantisce una migliore integrazione delle due imposte.

8

## Imposta societaria e investimenti

Cerchiamo ora di analizzare gli effetti delle imposte sulle scelte di investimento delle imprese. Il punto essenziale è che l'imposta influenza il rendimento lordo del capitale investito e quindi aumenta il costo del capitale, cioè le remunerazione lorda che occorre garantire al finanziatore per indurlo ad investire. Per capire gli effetti delle imposte sugli investimenti occorre anche distinguere tra finanziamento azionario e finanziamento con debito.

Supponiamo che i profitti d'impresa, al lordo dell'imposta societaria, siano pari a

$$\Pi = \pi(I) - \delta \cdot I - \rho \cdot I$$


dove  $\pi(I)$  rappresenta il rendimento dell'investimento al netto dei costi variabili,  $\delta$  rappresenta la quota di deprezzamento fisico dell'investimento e  $\rho$  è il tasso di rendimento che occorre garantire ai finanziatori (azionisti o debitori).

L'impresa sceglie l'investimento ottimale in modo da eguagliare il beneficio marginale dell'investimento al suo costo marginale, cioè

$$\frac{d\pi(I^*)}{dI} = \delta + \rho$$

9

## Imposta societaria e investimenti



10

## Imposta societaria e investimenti

Supponiamo ora di introdurre un'imposta societaria che tassa l'utile d'impresa. L'utile al netto delle imposte risulta quindi pari a

$$\Pi_N = \pi(I) - \delta \cdot I - \rho \cdot I - t_g \cdot [\pi(I) - \delta \cdot I - \rho \cdot I] = (1 - t_g) \cdot [\pi(I) - \delta \cdot I - \rho \cdot I]$$

Si può notare come sia i ricavi netti dell'investimento  $\pi(I)$  sia i costi dell'investimento  $\delta \cdot I + \rho \cdot I$  siano riscaldati proporzionalmente. Ciò significa che la tassazione, se la base imponibile coincide con il vero profitto, non influenza le scelte circa l'investimento marginale perché varrà

$$\cancel{(1 - t_g)} \frac{\Delta \pi(I^*)}{\Delta I} = \cancel{(1 - t_g)} (\delta + \rho)$$

11

## Imposta societaria e investimenti

Problemi: l'imposta societaria tipicamente nella determinazione della base imponibile si allontana dalla definizione di vero profitto economico perché tipicamente:

- 1) Utilizza l'ammortamento fiscale  $\alpha$  invece del vero ammortamento economico  $\delta$
- 2) Permette la deducibilità del costo del finanziamento solo nel caso del finanziamento con debito ( $\rho = i$ ), mentre il costo del finanziamento azionario è indeducibile ( $\rho = 0$ ) nel caso del finanziamento azionario. Ne deriva una maggiore convenienza al finanziamento con debito. Per questa ragione in Italia era stata introdotta la Dual Income Tax, che introduceva un'agevolazione fiscale per le imprese che avessero finanziato gli incrementi di capitale (avendo come riferimento il valore che lo stock di capitale aveva nell'impresa all'anno 1996) con aumenti di capitale.

12

## **Imposta societaria e investimenti**

Ciò implica che tipicamente l'imposta societaria non è neutrale né rispetto alle scelte di investimento dell'impresa (il che potrebbe essere giustificato alla luce della funzione di stabilizzazione del sistema fiscale) né rispetto alle sue scelte di finanziamento.

L'imposta societaria è invece neutrale rispetto alle scelte di investimento e finanziamento nei casi di:

- 1) Ammortamento fiscale coincidente con l'ammortamento economico e possibilità di dedurre il costo del finanziamento, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
- 2) Indeducibilità del costo del finanziamento ma piena, immediata e completa deducibilità delle spese in conto capitale sopportate per l'acquisto del bene d'investimento (cd. Cash Flow Corporation Tax).

13

## **IRES**

- Presupposto dell'IRES è il possesso di redditi in denaro o natura da parte dei seguenti soggetti passivi:
  - S.p.A. e in accomandita per azioni, S.r.l., le società cooperative residenti nel territorio dello Stato.
  - Gli enti pubblici e privati diversi dalle società.

14

## Base imponibile dell'IRES

- Il reddito d'impresa è determinato applicando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni conseguenti all'applicazione della normativa fiscale.

$$BI=R-L-M+0,05*D-A \mp DS \mp DW+INT$$

- R=ricavi
  - L= spese per prestazioni di lavoro dipendente (comprehensive di oneri contributivi).
  - M= costi variabili
  - D= dividendi
  - $INT = \begin{cases} IA - IP & \text{se } (IA - IP) < 0.3 * ROL \\ 0.3 * ROL & \text{se } (IA - IP) \geq 0.3 * ROL \end{cases}$
  - IA = Interessi attivi
  - IP = Interessi passivi
  - $ROL = R - L - M + 0,05 * D \mp DS \mp DW$  (+ 10'000 nel 2008, + 5'000 nel 2009) Risultato Operativo Lordo
  - A= ammortamenti
  - DS = variazione delle scorte
  - DW = plusvalenze patrimoniali
- Se il reddito d'impresa e' negativo (perdita) essa può essere portata in deduzione dai redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto (con eccezione dei primi tre anni di attività con riporto delle perdite illimitato)

15

## Gli ammortamenti

- **Ammortamento ordinario:** risulta dall'applicazione di coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al costo storico dei beni. Il primo anno il coefficiente e' ridotto della metà. Dovrebbe riflettere il logorio normale dei beni utilizzati.
- L'ultima volta sono stati aggiornati alla fine degli anni 80.
- A partire dal 2008 sono stati aboliti meccanismi di incentivo agli investimenti consistenti nel riconoscimento, ai fini fiscali, di modalità di *ammortamento anticipato o accelerato*.

16



## La variazione delle scorte

- Variazione delle rimanenze finali rispetto alle consistenze iniziali.
- In presenza di prezzi non costanti, si pongono delicati problemi di valutazione delle scorte.
- Il legislatore italiano attribuisce ampia libertà alle imprese nella determinazione del valore delle rimanenze:
  - Alle imprese converrà adottare il LIFO in periodi di inflazione

17

## Le plusvalenze patrimoniali

- Plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso **beni relativi all'impresa** (plusvalenza = differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato).
  - Le plusvalenze relative a beni posseduti da più di 3 anni possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio di realizzazione e nei 4 successivi.
- per non gravare eccessivamente sulle plusvalenze realizzate dalle imprese (a causa di fenomeni inflazionistici) e' riconosciuta la possibilità di **rivalutare** periodicamente alcune poste dell'attivo assoggettandole ad un **regime fiscale agevolato**.
  - Una legge del 2000 ha consentito la rivalutazione dei beni materiali (come immobili, impianti, macchinari) e immateriali (come brevetti, partecipazioni azionarie qualificate come immobilizzazioni finanziarie). Alla possibilità di rivalutazione corrisponde il versamento di un'imposta sostitutiva (19% per i beni oggetto di ammortamento, 15% per quelli non ammortizzabili).

18

## Le plusvalenze patrimoniali

- Plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso **partecipazioni societarie**.
- **Participation exemption**: non rientrano nella base imponibile le plusvalenze da partecipazioni iscritte come immobilizzazioni finanziarie e detenute da almeno un anno. La società partecipata deve svolgere un'attività commerciale e non deve risiedere in paradisi fiscali.
- A fronte di questa esenzione sui guadagni, è disposta una indeducibilità delle perdite (minusvalenze e svalutazioni) relative alle partecipazioni che danno diritto alla *participation exemption*.
- Per evitare manovre elusive: per le partecipazioni cedute dopo la riforma, di devono riprendere a tassazione le svalutazioni dedotte nei due anni precedenti.

19

## Il consolidato fiscale

- Dal 2004 è stato introdotto il **consolidato fiscale**, che può essere esercitato sia a livello nazionale, sia a livello mondiale:
  - Ricorrendo al consolidato sarà possibile determinare in capo alla società capogruppo un'unica base imponibile valida per tutte le società del gruppo. L'imponibile sarà pari alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società.

20

## Regime di trasparenza

- Le S.p.A. i cui soci sono solo società di capitali, ciascuna con percentuale di partecipazione < 10% , possono optare per il regime di trasparenza, con attribuzione del reddito ai soci.
- Anche le S.r.l. con ristretta base proprietaria (composta solo da persone fisiche non superiori a 10) e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore, possono optare per il regime di trasparenza, con attribuzione del reddito ai soci.

21

## Aliquota dell'IRES

- $t_g = 27.5\%$
- E' stata definitivamente abrogata la DIT in base alla quale una parte degli utili (calcolata in base agli aumenti di capitale effettuati a partire dalla chiusura dell'esercizio 1996) era soggetta ad un'aliquota agevolata pari al 19%.
- Addizionale del 5.5% per società che operano nei settori del petrolio, del gas e dell'energia elettrica con ricavi superiori ai 25 milioni di euro. L'Autorità Garante per l'Energia e il Gas dovrebbe vigilare affinché l'imposta non venga traslata sui consumatori (problemi enormi per applicare questa disposizione)
- Addizionale del 4% per società residenti in Italia che operano nel settore della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi che soddisfino alcuni criteri...l'unico soggetto passivo è l'ENI.  
Il gettito è destinato al finanziamento di progetti infrastrutturali in Libia per 5 mln di dollari.

22

## Base imponibile IRES = vero profitto?

- Nella legislazione fiscale sono vari gli aspetti che allontanano la base imponibile dal vero profitto:
  - I beni capitali sono ammortizzati al costo storico  $\Rightarrow$  in periodi di inflazione, sopravvalutazione dei profitti. Questo problema era (rozzamente) temperato con la possibilità di applicare l'ammortamento anticipato, possibilità che è stata abolita a partire dal 2008, con l'impegno di rivedere i coefficienti di ammortamento che sono ancora quelli introdotti nel 1980.
  - Nella valutazione delle scorte, il LIFO è il criterio compatibile con una corretta valutazione dei profitti, mentre il FIFO implica una sopravvalutazione dei profitti.
  - Gli interessi passivi sono deducibili nel loro valore nominale  $\Rightarrow$  in periodi di inflazione si sopravvaluta il costo del capitale e si sottovaluta il profitto.

23